

ALLEGATO "A" AL REP. N. 10774/26515

STATUTO

Costituzione - Sede e durata della Società

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A."

La Società ha sede legale in Roma ed ha sede secondaria in Saint Pierre (Aosta).

Art. 2

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Oggetto Sociale

Art. 3

La Società ha per oggetto sociale principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio, ivi compresi gli adeguamenti, i completamenti, le innovazioni e gli ammodernamenti relativi, dell'autostrada Sarre (AO) - Traforo del Monte Bianco, già assentita in concessione, e di quelle - o tratti di esse - contigue, complementari e comunque tra loro connesse, salva la facoltà di partecipazione in enti aventi fini analoghi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società po-

trà compiere in Italia ed all'Estero qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi Istituti bancari e finanziari, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre Società, Imprese, consorzi, costituiti e costituenti, al fine del migliore espletamento della attività compresa nell'oggetto sociale. Attività di impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma IV, della Legge 30/04/1999 n. 136.

Capitale - Azioni - Obbligazioni

Art. 4

Il capitale è di € 343.805.000 (Euro trecentoquarantatremilioni ottocentocinquemila) ripartito in numero 55.000.000 (cinquantacinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di € 5,17 (Euro cinque virgola diciassette) ciascuna e numero 11.500.000 (undicimilionicinquecen-

tomila) azioni privilegiate del valore nominale € 5,17 (Euro cinque virgola diciassette) ciascuna.

Art. 5

Le azioni ordinarie sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni privilegiate sono indivisibili e limitate nel voto così come previsto nel successivo articolo 7.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto ed importa, da parte degli Azionisti, elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge, così come risulta dal Libro dei Soci.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art. 6

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

Art. 7

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 13, mediante emissione di azioni ordinarie ed azioni privilegiate.

Le azioni privilegiate, che dovranno essere emesse allo stesso valore nominale delle azioni ordinarie, qualora nella compagine azionaria vi sia un Ente pubblico, sono riservate a detto Ente.

Le azioni privilegiate avranno diritto di voto solo nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C. e prelazione nella ripartizione degli utili fino a concorrenza dell'8% del loro valore nominale nonché nel rimborso del capitale, in sede di riparto del patrimonio netto fino alla concorrenza del loro importo complessivo.

Le azioni ordinarie di nuova emissione sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Nel caso in cui il diritto di opzione sia escluso o limitato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2441 C.C., le azioni possono essere cedute a terzi, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione il cui eventuale rifiuto deve essere motivato sulla base di situazioni oggettive che risultino in contrasto con lo scopo o gli interessi sociali.

L'Azionista che intenda alienare tutte o in parte le proprie azioni, dovrà offrirle in prelazione agli altri azionisti, facendone comunicazione scritta ed indicandone il nominativo, il prezzo e le altre condizioni di cessione.

Gli aventi diritto devono dichiarare per iscritto all'alienante, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, se intendono esercitare la prelazione pro-quota delle azioni stesse con diritto di accrescimento per il caso che non tutti i Soci esercitino il diritto di prelazione.

Nell'ipotesi in cui i Soci non esercitino il diritto di prelazione nei termini previsti, l'Azionista interessato potrà dar corso all'alienazione a terzi, che subentreranno in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del proprio dante causa, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società che potrà essere rifiutato ai sensi del 5° comma del presente articolo.

Non è necessario il gradimento né si applica la prelazione quando i terzi rientrano tra i soggetti di cui al 1° comma dell'art. 2359 C.C.

Art. 8

I versamenti sulle azioni sono richiesti in una o più volte dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche di determinare il tasso dell'interesse sui ritardati versamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 C.C..

La Società può emettere obbligazioni a norma di Legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di determinare forme e condizioni del loro collocamento.

Assemblee

Art. 9

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola nel Comune ove ha sede la Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai Soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telex o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato

l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti aventi diritto al voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 10

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari, devono depositare le proprie azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Art. 11

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto e che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono essere rappresentati in Assemblea da persona designata mediante delega scritta.

In caso di partecipazione all'assemblea con le modalità di cui al successivo 5° comma del presente articolo, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

E' consentito l'intervento in assemblea per videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle azioni di cui al precedente articolo 10, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona delegata dal Consiglio stesso.

In difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

Art. 13

Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, valgono le norme stabilite dagli articoli 2368 e 2369 C.C..

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede, la trasformazione della Società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate e l'emissione di prestiti obbligazionari, sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di più di 3/4 del capitale sociale

Art. 14

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione se nessun titolare del diritto di voto vi si oppone, diversamente si procede per schede segrete o per alzata di mano ed in caso di parità di voti è eletto il designato più anziano di età.

Amministratori

Art. 15

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2449 del C.C. del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La nomina degli altri Amministratori spetta all'Assemblea, salvo che per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea la nomina dei membri del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati saranno elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno suddivisi successivamente per 1, 2, 3, 4, 5 e 6. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti Consiglieri coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quoziente sarà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità.

I requisiti di onorabilità di un amministratore si ritengono non sussistenti qualora lo stesso si trovi all'atto della nomina in una delle situazioni di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

Il requisito di professionalità sottintende l'aver maturato una significativa esperienza in:

- attività amministrative, direttive o di controllo presso imprese pubbliche o private; ovvero
- attività professionali attinenti o comunque funzionali all'amministrazione, gestione o al controllo di società commerciali, di produzione o di servizi; o
- attività di insegnamento in materie giuridiche, tecni-

che od economiche.

Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostitu-

zione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio nomina un Segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio stesso.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia in un altro luogo o città, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Di regola, la convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai Sindaci Effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per l'assunzione di partecipazioni e per la concessione di finanziamenti sarà necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano

all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e segg. codice civile.

Art. 20

Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto da tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dall'Amministratore Delegato e da un Consigliere, al quale può delegare parte delle sue attribuzioni nei limiti dell'art. 2381 C.C..

Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente ed all'Amministratore Delegato, eletto dal Consiglio stesso, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può nominare anche tra i suoi membri un Direttore Generale, determinandone mansioni e poteri. Il Consiglio, il Comitato Esecutivo, il Presidente,

L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale hanno facoltà di conferire, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a Consiglieri, Dirigenti, Funzionari della Società ed anche a terzi.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

Art. 22

La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente.

Il Consiglio può conferire l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio anche all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale.

Per determinati atti o categorie di atti il Consiglio può altresì conferire l'uso della firma sociale, con firma singola o abbinata, a Dirigenti, a procuratori della Società ed anche a terzi

Art. 23

Agli Amministratori spetta un compenso da deliberarsi dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti; la deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di riparto tra i suoi membri, della somma deliberata dall'Assemblea. Agli Amministratori sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati

Sindaci

Art. 24

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Dei cinque membri effettivi, a norma dell'art. 2449 del Cod. Civ. e come previsto dall'art. 3 della legge 28 aprile 1971 n. 287, uno, che assume la carica di Presidente, è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - e uno dall'ANAS S.p.A..

E' riconosciuta inoltre all'Azionista Regione Autonoma della Valle d'Aosta la facoltà di nominare, ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ., un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

Revisione legale dei conti

Art. 25

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e il revisore è rieleggibile in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2409-bis codice civile, può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro revisori legali dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili.

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di Legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 27

Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve facoltative, con deliberazione assunta dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

Art. 28

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 29

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 30

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

F.TO PIERLUIGI MARQUIS

ENRICO PARENTI NOTAIO